

Interpretazione del DMP da parte del Vice Presidente avv. Stefano Mossino

Ciò premesso, la norma che riguarda le manifestazioni sportive (art. 1 comma 1 lettera c seconda parte resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.) deve essere interpretata coordinandola con tutte le altre norme dell'articolato, ivi comprese le premesse e le finalità del DMP.

Ora, nelle premesse del testo viene indicato il rischio epidemiologico, lo stato emergenziale, il tentativo di contenimento e le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico. Il DPM quindi, partendo dalla considerazione dello stato emergenziale e della diffusione ha una duplice finalità: la salute del singolo e la salute collettiva, perseguita con le misure di contenimento del contagio.

L'art. 1 comma 1 lettera b sospende "le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);" è norma di sospensione di carattere generale (di qualsiasi natura) che interessa quindi anche l'ambito sportivo e che ha come unica eccezione (che quindi consente l'evento) il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (allegato 1, lettera d, richiamato espressamente sia in questo articolo che nelle premesse).

L'art.1 comma 1 lettera c prima parte sospende "gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato"; è una norma che disciplina una fattispecie specifica rispetto alla categoria genarle di cui al precedente articolo (che parlava di manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura). Questo è un passaggio interpretativo importante, perché passando dalla categoria più generale (qualsiasi natura) ad una sottocategoria particolare (natura sportiva) il legislatore, valutando che nell'evento sportivo è più forte il rischio di contagio ha esteso il livello di precauzione escludendo quell'eccezione (distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro) che il comma precedente consentiva l'evento; è peraltro una norma di carattere generale nella sottocategoria eventi e le competizioni sportive, che quindi sono sospesi.

Aggiungo che il carattere prescrittivo e la finalità della norma (impedire gli eventi che possono portare diffusione) è ribadito, come ulteriore spunto interpretativo, dall'art. 2 comma 1 lettera e "è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati"; con questa norma il legislatore ribadisce il concetto di attività che devono

svolgersi e infatti parla di creazione di alternative alle attività interdette; quindi il dispositivo nel suo complesso tende a interdire le attività che possano consentire la diffusione del virus.

L'art. 1 comma 1 lettera c seconda parte crea un'eccezione rispetto alla prima parte in quanto consente (nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del DPM 01/03/2020 (zona rossa) "lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano."

Per capire la portata di questa parte della norma occorre ricordare che:

- il DPM ha la finalità della salute pubblica e quindi del contenimento del virus;
- il DPM si pone l'obiettivo di interdire tutti gli eventi che possano comportare la diffusione del virus;
- l'evento sportivo è considerato più a rischio di altri eventi, in quanto non vale l'esimente della distanza di sicurezza che consente la tenuta degli altri eventi.

Occorre anche considerare che l'evento sportivo, di per sé, non può consentire il rispetto della distanza di sicurezza tra i partecipanti ed infatti, in questa parte della norma, il riferimento alla distanza di sicurezza scompare, che ricompare nell'ultima parte del comma dedicato allo sporto di base. Se il legislatore avesse ritenuto di applicare la distanza di sicurezza anche agli eventi e agli allenamenti agonistici, li avrebbe semplicemente sospesi, e quindi non avrebbe inserito l'art. 1 comma 1 lettera c seconda parte

Proprio perché scompare il riferimento alla distanza di sicurezza, che è impossibile per l'evento sportivo e l'attività agonistica, per seguire le finalità della norma (salute pubblica e quindi del contenimento del virus) il legislatore fissa l'assenza di pubblico (porte chiuse o all'aperto senza pubblico) e trasferisce il controllo a contenere il rischio della diffusione all'organizzatore dell'evento o alla società ove si svolge l'allenamento.

E questo trasferimento è la parte più problematica perché il legislatore non si è limitato a prescrivere controlli idonei a contenere la diffusione ma ha scritto la parola RISCHIO, ciò significa che l'organizzatore dell'evento e la società dove si svolgono gli allenamenti devono svolgere una preventiva valutazione di tutti quelli che possono essere i rischi di diffusione del virus ed adottare le misure per contenere tali rischi, proprio perché, come già detto la norma ha la finalità della salute pubblica e quindi del contenimento. E valutare i rischi di diffusione vuol dire esaminare tutte le possibilità. Se poi consideriamo come sono applicate e interpretate le altre norme che statuiscono il principio di prevenzione del rischio, giungiamo alla conclusione che, di fatto, la prevenzione non viene considerata come correttamente attuata tutte le volte che l'evento (nel nostro caso diffusione del contagio) si è poi verificato. E il soggetto che non ha correttamente attuato la disposizione di prevenzione del rischio è responsabile.

In sostanza, la disposizione che nelle altre parti della norma consente l'evento (distanza di un metro) in questo caso (evento sportivo ed allenamento) è sostituito da un principio che è più generale, ma che può portare ad applicazioni concrete anche molto più restrittive, proprio perché si tratta di valutazione del rischio.

A mio modesto avviso non abbiamo la possibilità pratica ed effettiva di adottare negli eventi le misure che consentano di contenere il rischio di diffusione del virus; e, lo ribadisco, la responsabilità della diffusione del virus a seguito di un evento ricade sull'organizzatore.

La mia conclusione è che, con questo decreto, salvo disposizioni interpretative differenti, non possiamo tenere eventi.

L'ultima parte dell'art. 1 comma 1 lettera c consente lo sport di base e le attività motorie in genere a condizione che sia possibile il rispetto della distanza di sicurezza di un metro.

Quindi, per quanto attiene gli allenamenti, occorre distinguere tra agonisti e non:

- per gli agonisti, vale quanto detto in precedenza;
- per i non agonisti (nel nostro caso, soci frequentatori e ritengo anche master) sono possibili solo con il rispetto della distanza di sicurezza di un metro.

Scusate se sono stato un po' lungo, ma penso che sia necessario capire bene una norma che probabilmente dovremo applicare per un bel po' di tempo.